

Civile Ord. Sez. 2 Num. 5738 Anno 2019

Presidente: PETITTI STEFANO

Relatore: BELLINI UBALDO

Data pubblicazione: 27/02/2019

ORDINANZA

sul ricorso 20635-2017 proposto da:

PINATTI EGLE, PINATTI UGO e MARCHESAN LIDIA, rappresentati e difesi dagli Avvocati PIERLUIGI FABBRO e FABRIZIO PERTICA, ed elettivamente domiciliati presso lo studio del secondo in ROMA, VIA A. MUSA 12

- ricorrenti -

contro

MINISTERO della GIUSTIZIA, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE dello STATO presso i cui Uffici, siti in ROMA, VIA dei PORTOGHESI 12, è domiciliato

- controricorrente -

avverso il decreto n. 246/2017 della CORTE d'APPELLO di TRIESTE, pubblicato il 23/06/2017;

09
3756/18



udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/12/2018 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI.

FATTI DI CAUSA

Con ricorso del 18.4.2016, ex art. 3 della L. n. 89/2001, EGLE PINATTI, UGO PINATTI e LIDIA MARCHESAN chiedevano alla Corte d'Appello di Trieste di accertare il loro diritto all'equa riparazione per la durata non ragionevole di un giudizio civile.

Con decreto del 4.6.2016, la Corte d'Appello condannava il MINISTERO della GIUSTIZIA a rifondere a ciascuno dei ricorrenti la somma di € 3.500,00, oltre le spese di lite.

In data 15.6.2016, il ricorso con il pedissequo decreto era notificato all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste all'indirizzo di PEC estratto dall'Indice delle Amministrazioni Pubbliche (trieste@mailcert.avvocaturastato.it).

In data 4.5.2017 l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste comunicava alla Corte d'Appello di Trieste, Ufficio Contabilità, che l'indirizzo PEC utilizzato non era corretto.

In data 9.5.2017 la Corte d'Appello di Trieste, Ufficio Contabilità, comunicava che non era possibile provvedere al pagamento della somma ingiunta nei confronti del Ministero della Giustizia in quanto la notifica era stata effettuata telematicamente presso un indirizzo non valido e quindi da considerare nulla.

In data 12.5.2017 i ricorrenti rinnovavano la notifica all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste all'indirizzo PEC corretto.

Con ricorso in pari data i ricorrenti adivano la Corte d'Appello di Trieste chiedendo che: a) ai sensi di quanto previsto dall'art. 156, comma 3 c.p.c., accertato che l'Avvocatura

B

J



Distrettuale dello Stato di Trieste aveva avuto legale conoscenza del ricorso e del pedissequo decreto con la notifica del 15.6.2016, dichiarare la validità ed efficacia di tale notifica e procedere alla liquidazione di quanto dovuto; b) in via subordinata, ai sensi degli artt. 291 e 153, comma 2 c.p.c., la rimessione in termini e il riconoscimento della validità della notifica del 12.5.2017 o la concessione di un nuovo termine entro cui rinnovare la notifica.

Si costituiva in giudizio il Ministero della Giustizia, eccependo l'inefficacia del decreto per tardiva notificazione dello stesso.

Con decreto n. 246/2017, depositato in data 23.6.2017, la Corte d'Appello di Trieste dichiarava l'istanza inammissibile e compensava le spese.

Avverso detto decreto propongono ricorso per cassazione Egle Pinatti, Ugo Pinatti e Lidia Marchesan sulla base di due motivi; resiste il Ministero della Giustizia con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. - Con il primo motivo, i ricorrenti lamentano la «Violazione e falsa applicazione dell'art. 156, comma 3 c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c., in quanto la notifica del 15.6.2016 è stata idonea a portare a conoscenza dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato il decreto del 4.6.2016». Secondo i ricorrenti non si può affermare che l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste non fosse a conoscenza del decreto notificato il 15.6.2016. Infatti, la medesima aveva inviato alla Corte d'Appello di Trieste, Ufficio Contabilità, la comunicazione del 4.5.2017, con cui l'Ufficio era stato invitato a non procedere al pagamento di quanto liquidato in favore dei

h

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



ricorrenti, in quanto la notifica effettuata nei suoi confronti era da considerarsi nulla, poiché inviata a un indirizzo PEC non corretto.

1.2. - Con il secondo motivo, i ricorrenti deducono la «Violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 153, comma 2 e 291 c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c., per non avere rimesso in termini i ricorrenti a seguito dell'accertata nullità». La Corte d'Appello avrebbe erroneamente respinto l'istanza del 12.5.2107 ritenendo che difettesse l'errore scusabile, dal momento che avrebbe potuto essere individuato l'indirizzo PEC corretto ove si fosse usata una maggiore diligenza. Osservano i ricorrenti che, come risulta dalla circolare del Ministero della Giustizia del 20.6.2016, il periodo del mese di giugno 2016 - in cui era stata effettuata la notifica del decreto del 4.6.2016 - era un periodo di transizione durante il quale non era chiaro se l'indirizzo PEC estratto da un elenco pubblico che non fosse il REGINDE, fosse o meno un indirizzo efficace ai fini delle notifiche degli atti processuali. Pertanto, l'errore in cui sono incorsi i ricorrenti sarebbe stato un errore scusabile che avrebbe giustificato^{to} in ogni caso la rimessione in termini, ai sensi dell'art. 291 c.p.c. trattandosi di notifica non inesistente, ma al massimo nulla.

2. - Il ricorso è inammissibile.

2.1. - Va riaffermato il principio, che non trova deroga nel nostro sistema processuale, secondo cui, quando il provvedimento impugnato sia privo dei caratteri della decisorietà e definitività in senso sostanziale, il ricorso in cassazione non è ammissibile, neppure se il ricorrente lamenti la lesione di situazioni aventi rilievo processuale, quali espressione del diritto

B



di azione, ed, in particolare, del diritto al riesame da parte di un giudice diverso, in quanto la pronunzia sull'osservanza delle norme che regolano il processo, disciplinando i presupposti, i modi e i tempi con i quali la domanda può essere portata all'esame del giudice, ha necessariamente la medesima natura dell'atto giurisdizionale cui il processo è preordinato e, pertanto, non può avere autonoma valenza di provvedimento decisivo e definitivo, se di tali caratteri quell'atto sia privo, stante la natura strumentale della problematica processuale e la sua idoneità a costituire oggetto di dibattito, soltanto nella sede, e nei limiti, in cui sia aperta o possa essere riaperta la discussione sul merito (Cass. n. 20396 del 2018; cfr. Cass.7525 del 2012).

Nel caso di specie, la Corte di merito - chiamata a pronunciarsi nell'ambito dello svolgimento del procedimento di liquidazione della somma imposta al Ministero della Giustizia, successivo e conseguente al riconoscimento del danno derivato dalla irragionevole durata del giudizio presupposto - ha correttamente rilevato (a sostegno della inammissibilità della istanza di rimessione in termini proposta dai ricorrenti), da un lato, che le contestazioni della Avvocatura non fossero mai state proposte nei confronti dei ricorrenti medesimi, ma solo inviate da questa all'Ufficio Contabilità della Corte d'appello, che con nota del 9.5.2017, aveva comunicato che non avrebbe provveduto al pagamento perché l'Avvocatura riteneva nulla la notificazione. Ed ha ritenuto, dall'altro lato, altrettanto giustamente, che in quella sede non potesse certo essa effettuare una valutazione di sanatoria del procedimento di liquidazione della somma imposta al Ministero della Giustizia, atteso che tale giudizio avrebbe

h



potuto essere eventualmente pronunciato solo in altra e diversa sede (richiamando in tal senso Cass. n. 20695 del 2016).

3. - Il ricorso, pertanto, è inammissibile. In considerazione della assoluta particolarità della fattispecie, si configura una eccezionale ragione per compensare integralmente tra le parti le spese del presente giudizio, ai sensi del secondo comma dell'art. 92 c.p.c. Non va emessa la dichiarazione di cui all'art. 13, comma 1-*quater*, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 4 dicembre 2018.

Il Presidente

Dr. Stefano Petitti

Il Funzionario Giudiziario
Valeria NERI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma, **27 FEB. 2018**

Corte di Cassazione - copia non ufficiale